

**Comunicazioni al pubblico ai sensi degli artt. 4 e 5 della Delibera Covip del 02/12/2020
“Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della
strategia di investimento azionario dei Fondi Pensione”, deliberate dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare del 22/02/2021**

La presente comunicazione ottempera alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 della Delibera Covip del 02/12/2020 (la “Delibera”).

Il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare (“Fondo Pensione”), in linea con le previsioni della normativa di riferimento (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 6, c. 5-ter), verifica con cadenza almeno triennale la rispondenza della propria politica di investimento rispetto agli interessi degli iscritti.

Il Fondo Pensione opera in regime di contribuzione definita, ossia l’entità delle prestazioni erogate dipende dall’entità dei contributi versati e dalla rivalutazione delle risorse investite; riveste pertanto particolare importanza la strategia di investimento adottata.

Attualmente il Fondo Pensione propone ai propri aderenti cinque profili di investimento (“Profili”) composti dalla combinazione tra cinque linee di Investimento (“Linee”) e cinque Comparti di Stabilità.

La proposta è finalizzata ad ottenere combinazioni rendimento-rischio efficienti in un arco temporale coerente con quello identificato in Nota Informativa per ciascun Profilo.

Il processo di determinazione della strategia di investimento di ogni Profilo è inoltre improntato al rispetto del principio di sana, prudente ed efficiente gestione e adeguata diversificazione dei rischi.

L’investimento azionario interessa quattro delle cinque Linee e, in via residuale, uno dei Comparti di Stabilità e riflette il profilo di rischio crescente con l’orizzonte temporale indicato, in quanto il rapporto tra rischio e rendimento di questa asset class è stata ritenuta ottimale su periodi medio-lunghi.

All’interno delle Linee interessate, la strategia di investimento azionaria è inoltre strutturata in modo da diversificare i rischi, limitando la concentrazione degli investimenti in specifici emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche; l’allocazione strategica azionaria è rappresentata da “*benchmark*” - ossia indici di mercato - globali e diversificati, rappresentativi delle principali possibilità d’investimento coerenti con la normativa di settore. Nel dettaglio, per le società con azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati dell’Unione Europea (“società partecipate”), gli indici scelti dal Fondo Pensione includono circa trecento azioni “*large e mid cap*”, ovvero emesse da tutte le principali società industriali e finanziarie per capitalizzazione, quotate e operanti nell’Unione Europea.

La scelta di diversificare il rischio tra numerose azioni quotate, per altro di società ad elevata capitalizzazione, implica che gli investimenti sul singolo titolo azionario siano strutturalmente ridotti. Di conseguenza, i diritti di voto connessi al singolo investimento azionario risultano frammentati: da approfondimenti effettuati, l'incidenza del Fondo Pensione nelle diverse assemblee delle società partecipate è trascurabile così da ritenere limitata la possibilità di dialogare in modo incisivo con le stesse.

I Comparti di Stabilità sono gestiti direttamente dal Fondo Pensione ma, le rispettive politiche di investimento, ad eccezione del Comparto Stabilità BPN per una quota comunque trascurabile, non consentono l'investimento in azioni quotate.

Pertanto, limitatamente alle sole Linee, il Fondo Pensione, dopo aver definito la strategia d'investimento, determina le caratteristiche dei mandati di gestione da affidare ad intermediari professionali ("gestori") tramite selezione ad evidenza pubblica, condotta secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (cfr. D.Lgs. 252/2005 art. 6).

Cinque dei sette mandati di gestione, per il tramite dei quali sono gestire le Linee di investimento del Fondo Pensione, consentono l'investimento in azioni emesse da società quotate sui mercati dell'Unione Europea.

I mandati di gestione, regolati da apposite convenzioni di gestione ("accordi di gestione"), in fase di stipula, disciplinano, tra l'altro, durata, obiettivi, benchmark, limiti d'investimento e di rischio, strutture commissionali, coerenti con gli obiettivi ed i criteri della politica di investimento individuati per ciascun comparto.

Gli accordi di gestione, in ottemperanza alla normativa di settore, non consentono al Fondo Pensione di incidere nelle valutazioni di investimento nei titoli azionari. Ne deriva che i diritti di voto, la cui titolarità rimane in ogni caso in capo al Fondo Pensione, ai sensi delle previsioni della normativa vigente, scaturiscono da scelte di investimento effettuate da soggetti terzi, e non invece da una consapevole decisione del Fondo Pensione.

Il Fondo Pensione ha quindi valutato le implicazioni operative dell'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società partecipate. Le assemblee a cui il Fondo Pensione potrebbe potenzialmente partecipare sono infatti numerose (almeno una per società partecipata all'anno) e spaziano tra tutti i settori industriali e finanziari in ambito europeo; le attività connesse all'esercizio di voto sono molteplici, dallo studio degli ordini del giorno delle assemblee, alla determinazione delle intenzioni di voto, all'attuazione delle stesse secondo modalità efficaci.

L'eventuale implementazione di una simile operatività richiede da parte del Fondo Pensione ulteriori valutazioni e approfondimenti funzionali a verificarne l'efficacia e gli eventuali interventi necessari sull'organizzazione del Fondo Pensione.

Per quanto sopra esposto, con riferimento all'art. 4 della Delibera, il Fondo Pensione, allo stato attuale, ha ritenuto di non adottare una politica d'impegno in qualità di azionista in società con azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati dell'Unione Europea.

Allo stesso tempo il Fondo Pensione si riserva una più organica trattazione della materia, auspicabilmente con il coinvolgimento dell'Associazione di Categoria, per valutare se possano svilupparsi le condizioni per adottare un'efficace politica di impegno in futuro.

Ad ogni modo, ricordando che l'integrazione della politica d'impegno nella strategia di investimento prevede, tra l'altro, che gli investitori istituzionali "gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno", si segnala che il Fondo Pensione, come previsto dalla normativa di riferimento, si è dotato di un Documento di Gestione dei Conflitti d'Interesse, volto a identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che quest'ultimi incidano negativamente sugli interessi degli aderenti e/o dei beneficiari.

Per quanto riguarda l'articolo 5 della Delibera, gli accordi di gestione prevedono uno stile di gestione attivo e funzionale al raggiungimento degli obiettivi che il Fondo Pensione ha individuato per i singoli mandati; in via generale, ai gestori è richiesto di massimizzare il tasso di rendimento, avendo come riferimento l'intero orizzonte temporale degli accordi di gestione.

Gli stessi accordi di gestione non prevedono alcuna limitazione od esclusione in merito alle valutazioni da effettuarsi nell'ambito del processo di selezione degli investimenti, fermo restando il perseguimento degli obiettivi definiti all'interno delle linee di indirizzo della gestione e nel rispetto dei parametri di controllo dei rischi.

La durata degli accordi di gestione è di almeno 3 anni, fermo restando la possibilità di rinnovare tali accordi nel rispetto delle indicazioni normative vigenti. Coerentemente agli standard definiti dall'Autorità di Vigilanza, è altresì prevista la possibilità da parte del Fondo Pensione di recedere, senza obbligo di motivazione né oneri, con tempi di preavviso predefiniti.

I costi di negoziazione e il tasso di rotazione del portafoglio (calcolato secondo le indicazioni della circolare Covip 648/2012), vengono verificati con cadenza almeno annuale al fine di verificarne la congruenza rispetto allo stile gestionale suddetto, ai valori massimi definiti a livello di gestione/comparto e l'impatto sul profilo di redditività complessivo dei portafogli.

La remunerazione dei gestori è definita in funzione delle tipologie di mandato affidato: in via generale a tutti i gestori è accordata una commissione di gestione espressa in percentuale fissa sul totale delle risorse affidate, in taluni casi e in ragione della specificità del mandato, è inoltre prevista una commissione di incentivo.

Verona, 23 febbraio 2021

**Fondo Pensioni del Gruppo
Banco Popolare**